

PAOLO GROSSI

LA COSTITUZIONE ITALIANA QUALE ESPRESSIONE DI UNA SOCIETÀ PLURALE

1 – Può sembrare, di primo acchito, bizzarro se non addirittura superfluo che, nel titolo della nostra *lectio*, si affermi un legame strettissimo fra la Costituzione italiana del 1948 e una società *plurale*, tanto stretto da fare di quella l'espressione fedele di questa. E si può essere aggrediti da un dubbio: ma non è ovvio che una società sia 'plurale'? Anzi, che non possa non essere 'plurale'? Dal che deriverebbe la superfluità dell'aggettivo.

Un siffatto ragionamento sarebbe apprezzabile se si desse a quel 'plurale' un significato puramente quantitativo, essendo ovvio che una società, grande o piccola che sia, non può che essere formata da un certo numero di individui. Tutto cambia se lo si intende con una valenza squisitamente qualitativa, volendo cioè puntualizzare una società che valorizza e tutela tutte le diversità che la rendono complessa e dove, pertanto, protagonisti sono i ricchi come i poveri, i potenti come gli inermi, i sapienti come gli ignoranti, e così via.

Si propone, in tal modo, una netta differenziazione rispetto a società come quella di antico regime, prima del 1789, iniquamente cetuale perché fondata su dei ceti privilegiati, ma anche rispetto a quella borghese della modernità, la quale, condizionando l'esercizio della rappresentanza politica al possesso di un certo censo, si risolveva in una oligarchia (sia pure di carattere solo censitario).

E', invece, soltanto in una società autenticamente democratica, come la nostra italiana del secondo dopoguerra quando un intero popolo è chiamato ad assumersi la responsabilità di costruirsi la propria storia, che si afferma una sostanziale e sostanziosa pluralità. Ripetiamolo per chiarezza: dove si ha piena valorizzazione e pieno rispetto della complessità sociale in tutte le sue sfaccettature, sia di soggetti singoli, sia delle più diverse formazioni sociali.

2 – In Italia, nel 1948, la neo-nata carta costituzionale, in perfetta coerenza con il pluralismo sociale finalmente ritrovato, rappresenta la affermazione di un pieno pluralismo anche a livello giuridico. La complessità giuridica, che è l'espressione di un ordinamento autenticamente democratico, riceve qui la sua consolidazione testuale. Se ciò avviene, è perché la nostra Carta appartiene al secondo momento del grande itinerario del costituzionalismo, il momento pos-moderno, inaugurato in Germania, a Weimar, nel primo dopoguerra all'interno dello Stato repubblicano venuto alla luce dopo lo sfacelo dell'Impero guglielmino.

La nostra Carta, infatti, non ha nulla a che vedere con le 'carte dei diritti' di cui sono folti i secoli XVII e XVIII, nobilissime proposizioni filosofico-politiche germinate nel terreno storico contrassegnato dal giusnaturalismo e che di esso serbavano nelle proprie architetture i meriti e i vizi. Erano le prime invenzioni di strumenti protettivi dell'individuo avverso l'arbitrio del potere politico assoluto, e in tal guisa si legittimavano come pienamente appartenenti a un clima costituzionalistico; però, traevano questo risultato grazie al presupposto artificioso di uno stato di natura – prestorico, presociale, prepolitico – nel quale gli individui avrebbero vissuto godendo di un ampio corredo di libertà. Grande merito fu di cominciare a erigere argini, ma, incastonando uomini e strumenti all'interno di un paesaggio metastorico (il giammai

esistito stato di natura originario), tutta l'operazione peccò di astrattezza, e di astrattezza fu sempre improntata.

Popolavano, infatti, questo paesaggio artefatto soggetti ben lontani dall'essere uomini in carne ed ossa, ma piuttosto dei modelli di uomo, tutti uguali l'uno all'altro come se fossero usciti da un medesimo stampo. Delle vecchie carte dei diritti – quelle nordamericane e francesi di fine Settecento – i protagonisti erano questi modelli astratti, e astratte le libertà affermate a loro guarentigia. A cominciare dalla *égalité* tanto strombazzata nei proclami della rivoluzione francese, ma pensata e voluta come uguaglianza formale, meramente giuridica.

Sicuramente fu una conquista rispetto alle iniquità cetuali imperanti fino ad allora e sicuramente fu un primo grosso passo in avanti; il guaio è che non seguì un secondo eppur necessario passo, il guaio è che non si volle che seguisse. Alla ormai dominante classe borghese, classe di abbienti, giovava l'arrestarsi a proposizioni astratte: proibire al ricco e al povero di rubare del pane, al possidente e al nullatenente di pernottare sotto i ponti della Senna (per riprendere le immagini evocate in una pagina splendida di Anatole France¹) sono, infatti, disciplinamenti che incidono solo sul soggetto socialmente ed economicamente debole, lasciando intatta la situazione di chi si poneva socialmente ed economicamente forte.

3 – A differenza dalle 'carte dei diritti', espressioni dunque di uno Stato monoclasse e di una civiltà decisamente individualistica, il costituzionalismo novecentesco, pos-moderno, testimonianza di uno Stato ormai pluriclasse e, quindi, di una società pienamente *plurale*, esprime una realtà storicamente ben definita: il contesto concreto del popolo italiano, che sta vivendo, dal 1943 in poi, uno straordinario rinnovamento etico civile politico. Lasciando da parte le astrattezze museali del (preteso originario) stato di natura, qui tutto è storia, storia di soggetti carnali sorpresi nella loro vicenda quotidiana.

La dimostrazione che non siano, queste, delle parole a vuoto ce la offre la stessa Assemblea Costituente nei due anni di fitto e serrato lavoro. In essa è presente il fior fiore degli intellettuali italiani, molti dei quali ritornati da un lungo esilio; molti erano giuristi. Erano, questo sì, ideologicamente assai diversificati – cattolici, liberali, marxisti – e avrebbero potuto facilmente diventare preda di rissose contrapposizioni. Si fecero, invece, latori di due atteggiamenti salvanti. Vollero leggere nelle trame della società per identificarvi il sostrato di valori portanti. Vollero, ad ogni costo, individuare alcuni basilari punti di convergenza.

Ho usato un verbo, che può apparire stonato: *leggere*. L'ho scelto con la precisa intenzione di sottolineare il primato di un atteggiamento cognitivo, come – del resto – segnala il largo uso del verbo 'riconoscere' fatto dai Costituenti. Il che vuol dire una cosa molto semplice: che questi uomini di buona volontà non tenevano a esprimere posizioni potestative, né creare *ex nihilo* alcunché, bensì registrare con umiltà.

E' eloquente in proposito la Relazione introduttiva ai lavori della prima Sottocommissione, che, all'interno della Commissione dei Settantacinque incaricata della redazione di un testo, era investita del compito rilevante e impegnativo di occuparsi dei diritti e doveri del cittadino. Relatore era un giurista, Giorgio La Pira, che voi conoscete meglio nella sua dimensione di Sindaco di Firenze e che io, invece, ricordo

¹ *Le lys rouge*, cap. VIII.

come mio docente di 'diritto romano', nella Facoltà giuridica fiorentina. Vale la pena di aggiungere che la sua Relazione costituì la base di ogni discussione e influenzò non poco i futuri lavori.

E' qui che si staglia netto il primo – e basilare – punto di possibile convergenza, che La Pira ha cura di porre in evidenza: il primato storico e logico della persona umana rispetto allo Stato. Era una premessa decisiva anche per mettersi in posizione di indispensabile discontinuità ed essenziale differenziazione dalle scelte autoritarie del fascismo, che aveva strumentalizzato il cittadino al potere dispotico dello Stato.

Anteriorità rispetto allo Stato della persona umana significava intangibilità delle sue libertà, e risaltava – come scrisse La Pira – che “l'uomo ha valore di fine e non di mezzo”. Forse, a un uditore dall'orecchio fino questa anteriorità avrà fatto pensare a un rigurgito giusnaturalistico, quasi che il Relatore avesse voluto rinverdire il consunto vessillo dello stato di natura primigenio; e qui bisogna esser chiari. L'uomo, di cui si parla nella Relazione e, dietro La Pira, in tutto lo svolgersi della Assemblea Costituente, non è il soggetto unitario di diritto naturale, ossia nulla più che un modello di uomo; al contrario, è disegnato come soggetto storico in tutta la sua carnalità, colto senzaedulcorazioni astratte (oh, la vuota *felicità* di tante carte nordamericane!) nelle trame minute della sua esistenza quotidiana. E si parla puntualmente non di *individuo*, creatura insulare e intrinsecamente egoistica, ma di *persona*, creatura intrinsecamente relazionale, cioè colta non in una solipsistica insularità ma al centro di un fitto tessuto di rapporti con l'altro, con tutti gli altri; e si parla non solo di *diritti* da tutelare ma altresì dei *doveri* che fanno parimente capo alla persona e hanno – per così dire – una funzione socializzante giacché servono a immergere la singola egoità nella complessità della convivenza.

Giustamente, l'articolo 2, fondamentale in seno alla nostra Carta, si riferisce a un reticolato di “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, facendo emergere vistosamente quella nervatura solidale che fonda e sorregge tutta la dimensione costituzionale italiana. Viene indubbiamente meno la visione accesa individualistica dell'ordine sociale e giuridico che era propria della rivoluzione francese (anche del suo momento giacobino), dove la società è risolta in una piattaforma sociale concepita come la somma di un numero infinito di formiche umane atomisticamente considerate e dove si attua, senza una perplessità, la cancellazione di qualsiasi formazione sociale (fatta eccezione della sola entità familiare). Il progetto politico sottostante è nitido: la volontà dello Stato non doveva trovare ingombri e impedimenti alla sua azione da parte di coagulazioni sociali in qualche modo concorrenti come sindacati, partiti, corporazioni religiose assistenziali professionali. Tutte queste comunità intermedie dovevano essere *anéanties* (annichilite), secondo l'espressione della legge Le Chapelier del 1791.

E' appena il caso di riscontrare che, allora, si venne così a costruire un aberrante artificio. Sì, perché le comunità intermedie erano spontanee manifestazioni organizzative del 'sociale', e sol che si fosse fatta una lettura obbiettiva, esse non avrebbero mancato di campeggiare pretendendo una semplice registrazione. Relegata in soffitta la ferrea ideologia individualistica della civiltà borghese, tutto ciò apparve quale naturale conseguenza della lettura spoglia di prevenzioni operata dai *Patres*: le comunità intermedie non potevano che essere registrate quale modo d'essere d'una società libera di auto-ordinarsi. E La Pira non manca di verificare che questo libero auto-ordinamento “corrisponde alla struttura organica del corpo sociale”, perché “la realtà di questo corpo sociale non è costituita soltanto di singole persone: le persone sono naturalmente raggruppate in tanti organismi che sono elementi essenziali e perciò ineliminabili del corpo sociale; la comunità familiare, quella religiosa, quella professionale esistono nel corpo sociale e lo articolano”. L'articolo 2 della nostra 'Carta', dove si parla de “le formazioni sociali, ove si svolge la sua [del singolo uomo] personalità” è niente altro che la traduzione di un fecondo lavoro assembleare in una fondamentale affermazione di principio.

4 – Da tutto quanto si è finora sinteticamente esposto si capisce bene la distanza che separa il costituzionalismo pos-moderno – la nostra Costituzione, per esempio - dalle ‘carte dei diritti’ della modernità. In queste – ripetiamolo - c’erano astratte proposizioni filosofico-politiche; in quella, è, al contrario, scritto un breviario giuridico per il cittadino. Ed è il cittadino – ogni cittadino, nessuno escluso – l’interlocutore dei *Patres* e il protagonista della ‘Carta’; per giunta, una persona sorpresa nella sua spesso difficile esistenza, e meritevole di essere adeguatamente tutelata.

Ne deriva una struttura tutta nuova del prodotto storico ‘Costituzione’ e, se, talora, per alcune ‘carte dei diritti’ si parla, nelle locuzioni francese e inglese, di ‘Costituzione’ e di ‘Atto costituzionale’, allo stesso nome non corrisponde una parità di contenuti sostanziali. Da Weimar in poi il contenuto tratta di religione, cultura, scuola, ricerca scientifica, economia, lavoro, salute, paesaggio, e via ancora, avendo a punto di riferimento l’esistenza dell’uomo comune, sorpreso senza edulcorazioni nella sua esistenza quotidiana.

E’ bandito ogni rifugio in proposizioni astratte, e lo provano quei primi tre articoli dalla valenza altamente programmatica. In particolare, è da segnalare nell’articolo 2 la messa in opera della dialettica diritti/doveri cui sopra si è fatto un accenno. Di grosso rilievo è nell’articolo 3 un approccio innovatore con la nozione di uguaglianza, approccio che è affermato limpidamente nel secondo comma. Infatti, dopo aver proclamato nel primo comma l’uguaglianza di tutti di fronte alla legge, si compie nel comma successivo quel passo innanzi che la civiltà borghese non aveva voluto compiere disinteressandosi delle circostanze di fatto in cui il cittadino è invischiato.

Recita il comma (e lo leggo soltanto per quei pochi fra i miei uditori che non lo ricordano): “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. Spicca qui tutta l’insoddisfazione pos-moderna per l’astrattezza, per il lavorare unicamente su dei semplici modelli; e spicca, in positivo, l’esigenza di calarsi nel folto dell’esistenza quotidiana del *quisquis de populo*, tra i fatti, che saranno pure un fango ma che è il fango nel quale il cittadino – soprattutto il più debole – è immerso.

L’attenzione per la fangosità dei fatti ha un significato profondo: è il ritrovare la storicità dell’uomo e del diritto, facendo di essa il perno attorno a cui deve modellarsi l’intero ordine giuridico. Solo in tal modo si rende veramente il diritto una reale e imprescindibile risorsa dell’uomo concreto.

Vecchia, cronologicamente vecchia, la Costituzione italiana, grazie alla robusta trama di principii che nella prima parte la innervano, mostra di durare assai bene malgrado l’usura del tempo. Nel 2018, in occasione del suo settantesimo anno di vita, si potrà rilevare la sostanziale giovinezza almeno della ‘prima parte’ senza rischiare di cadere nei tranelli di una retorica bassamente celebrativa.